

COMUNE DI CERDA
21 MAG 2012
Prot. n. 9616
Uff. EDILT. - SINDACO

Sent. n 250/12  
N. 1826/P.R.G.  
Cron. 3225  
Rep //



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Stocco, all'udienza del 09/05/2012 ha pronunciato, dandone lettura in udienza la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1826 dell'anno 2010 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

**TRA**

TRAFICANTE DANIELE GIUSEPPE (C.F. TRFDLG78T23G273A), con il patrocinio dell'avv. PANZARELLA AMBROGIO e , con elezione di domicilio in VIA MARIA DEGLI ANGELI N. 96 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO , presso il difensore avv. PANZARELLA AMBROGIO

OPPONENTE

**CONTRO**

COMUNE DI CERDA, in persona del sindaco pro tempore , costituito in giudizio a mezzo del Responsabile - Comandante della Polizia Municipale

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il primo motivo di opposizione, fondato sull'incompetenza del comune di Cerda ad emettere l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, va ritenuto fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.

COPIA

19-5-12

*ff. la  
22 MAG 2012*

Ed invero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 193 del 2007, deve ritenersi che la competenza per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e dei regolamenti comunitari relativi a tale materia, non spetta più al sindaco, bensì all'autorità sanitaria locale.

Il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, che adegua alla direttiva 2004/41/CE il sistema dei controlli in materia di sicurezza alimentare, all'art. 2 individua, infatti, le autorità competenti, ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene degli alimenti, nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Lo stesso decreto legislativo indica, all'art. 6, le sanzioni da applicare nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dai regolamenti comunitari indicati dall'art. 2.

Orbene, le sanzioni previste dall'art. 6 del d. lgs. 193/2007 sono sanzioni amministrative pecuniarie per la cui disciplina e, per quanto non previsto, si applicano la l. 689/81 (in tema di sanzioni amministrative) e il d. lgs. 507/99 (in materia di sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle disposizioni relative al settore alimentare).

Ciò premesso, l'art. 2 del d. lgs. 193/2007 - come già detto - indica le autorità competenti alla vigilanza ed al controllo dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza alimentare (cui è legata l'applicazione della sanzione a seguito dell'accertamento di avvenute violazioni), e tra queste non figura il sindaco.

Di contro l'autorità competente, ex art. 17 della l. 689/81, è "l'ufficio regionale competente".

In tal senso giurisprudenza costante ha chiarito che nelle materie di competenza delle Regioni l'individuazione dell'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 689/81 deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 17, c. 3, della stessa legge, in base all'ordinamento

Ed invero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 193 del 2007, deve ritenersi che la competenza per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e dei regolamenti comunitari relativi a tale materia, non spetta più al sindaco, bensì all'autorità sanitaria locale.

Il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, che adegua alla direttiva 2004/41/CE il sistema dei controlli in materia di sicurezza alimentare, all'art. 2 individua, infatti, le autorità competenti, ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene degli alimenti, nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Lo stesso decreto legislativo indica, all'art. 6, le sanzioni da applicare nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dai regolamenti comunitari indicati dall'art. 2.

Orbene, le sanzioni previste dall'art. 6 del d. lgs. 193/2007 sono sanzioni amministrative pecuniarie per la cui disciplina e, per quanto non previsto, si applicano la l. 689/81 (in tema di sanzioni amministrative) e il d. lgs. 507/99 (in materia di sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle disposizioni relative al settore alimentare).

Ciò premesso, l'art. 2 del d. lgs. 193/2007 - come già detto - indica le autorità competenti alla vigilanza ed al controllo dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza alimentare (cui è legata l'applicazione della sanzione a seguito dell'accertamento di avvenute violazioni), e tra queste non figura il sindaco.

Di contro l'autorità competente, ex art. 17 della l. 689/81, è "l'ufficio regionale competente".

In tal senso giurisprudenza costante ha chiarito che nelle materie di competenza delle Regioni l'individuazione dell'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 689/81 deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 17, c. 3, della stessa legge, in base all'ordinamento

regionale ( cfr. Cass. I, sent. 1625 del 1995 ).

Riguardo alla sicurezza alimentare oggetto del giudizio, la prescrizione di cui all'art. 2 del d. lgs. 193/2007 è confortata dalla distribuzione operata dall'ordinamento regionale delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ( D. A. 11469/94 e 13306/94 ) da cui risulta intestata alle unità sanitarie locali la competenza riferita alle materie oggetto dei regolamenti comunitari riguardati dal d. lgs. 193/2007.

Pertanto, è l'Azienda sanitaria, l'autorità all'emissione dell'ordinanza ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa.

Né vale invocare, in senso contrario, che l'art. 2 del decreto legislativo 193 del 2007 non ha abrogato l'articolo 13 della legge 689 del 1981.

Ed invero, occorre distinguere il problema dell'individuazione dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 193 del 2007 dal diverso problema dell'individuazione dei soggetti titolari dei poteri di accertamento e di contestazione delle violazioni .

Anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 193 del 2007, infatti, i soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, sono individuati dagli articoli 13 e 15 della l. n. 689 del 1981.

L'art.13, comma 1, fa generico riferimento, senza ulteriori specificazioni, agli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", mentre il quarto comma precisa che all'accertamento possono procedere anche gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il successivo art.15 stabilisce che possono assumere questa veste anche i dirigenti dei laboratori di analisi, qualora l'accertamento della violazione dipenda dall'analisi di campioni.

Orbene, ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale sono agenti di polizia giudiziaria "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" (comma 2, lett. b).



Ne consegue che, essendo riconosciuta agli agenti di polizia municipale la qualità di agente di polizia giudiziaria, questi possono, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della l. 689/81, procedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni in discorso.

Tale conclusione interpretativa, non ha alcun incidenza sulla diversa questione dell'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 della legge 689 del 1981 e ad irrogare la sanzione amministrativa, tramite l'ordinanza ingiunzione.

Deve, infatti, ritenersi che, in considerazione della elencazione esaustiva contenuta nell'art. 2 decreto legislativo 193 del 2007, non sussistono i presupposti per ritenere tuttora esistenti competenze in materia di igiene degli alimenti, in capo a soggetti diversi da quelli richiamati nel decreto, quali i sindaci dei comuni.

In applicazione del principio della soccombenza l'autorità opposta deve essere condannata a rifondere nei confronti dell'opponente le spese di lite che si liquidano, in assenza di notula, in complessivi euro 940,00 di cui euro 110,00 per spese ed euro 450,00 per diritti di avvocato, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente tariffa forense da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

accoglie l'opposizione formulata dal ricorrente;

condanna l'ente opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 940,00 di cui euro 110,00 per spese ed euro 450,00 per diritti di avvocato, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente tariffa forense da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 09/05/2012.

IL CANCELLIERE B3  
Dott. Anna Maria Pi...

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
5 MAG. 2012

Termini Imerese, li .....  
IL CANCELLIERE B3  
Dott. Anna Maria Pi...

Il Giudice

